



OBLIO ONCOLOGICO

DOSSIER

SUNTO

L'oblio oncologico è definito dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193, come il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, per l'accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, in sede di indagini per l'accesso alle selezioni professionali.

[Avv. Paola M. Ferrari](#)

Sommario

normativa essenziale.....	1
la legge in sintesi.....	2
modello di istanza per il rilascio del certificato di oblio oncologico	5
informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento (ue) 2016/679.....	6
certificato oblio oncologico.....	7

normativa essenziale



- [LEGGE 7 dicembre 2023, n. 193](#)
(Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche)
- Garante Protezione dati personali.
[Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute attuativo dell'art. 5, comma 1 della legge 7 dicembre 2023, n. 193](#) recante “Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono affette da malattie oncologiche” e sui relativi allegati - 20 giugno 2024.
- [MINISTERO DELLA SALUTE](#)
[DECRETO 5 luglio 2024 Disciplina delle modalità e delle forme per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini della normativa sull'oblio oncologico.](#)
(24A03953) (GU Serie Generale n.177 del 30-07-2024)

la legge in sintesi

A chi va rivolta la domanda?

- struttura sanitaria pubblica o privata accreditata
- un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale nella disciplina attinente alla patologia oncologica di cui si chiede l'oblio
- al medico di medicina generale oppure al pediatra di libera scelta

Quando è possibile chiedere la certificazione?

- La domanda può essere presentata **decorsi 10 anni dalla conclusione del trattamento attivo, senza episodi di recidiva.**
- Se la malattia sia stata precedente al compimento del ventunesimo anno di età, la domanda può essere presentata **decorsi 5 anni dalla conclusione del trattamento attivo, senza episodi di recidiva.**

Cosa si intende per conclusione del trattamento attivo?

- Si intende, in mancanza di recidive, la data dell'ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico.

Cosa deve fare il medico?

- Fornire il modello di domanda
- Fornire all'interessato le informazioni di cui all'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 secondo il format previsto dalla normativa .
- Acquisire la documentazione clinica fornita dal paziente
- Redigere la certificazione secondo il modello
- Conservare tutto per dieci anni nel dossier del paziente

Comporta oneri per il cittadino ed il medico può farsi pagare il certificato?

No

Dove si può scaricare il modello di richiesta?

È contenuto nel decreto del MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 5 luglio 2024 Disciplina delle modalità e delle forme per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini della normativa sull'oblio oncologico. (24A03953) (GU Serie Generale n.177 del 30-07-2024)

[https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/07/30/24A03953/SG.](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/07/30/24A03953/SG)

Quali informazioni deve contenere la certificazione del medico?

Il certificato di oblio oncologico deve essere redatto usando il previsto modello e deve contenere l'indicazione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita, del codice fiscale e della residenza dell'interessato, **senza ulteriori informazioni relative alla tipologia di patologia sofferta o ai trattamenti clinici effettuati.**

Per quanto tempo va conservata la richiesta del cittadino e la certificazione da parte del terzo?

- L'istanza di oblio oncologico deve essere conservata per dieci anni dalla presentazione della stessa.
- La certificazione per dieci anni dalla ricezione.

Trascorso tale termine, il titolare deve procedere alla cancellazione della documentazione.

A chi ci si deve rivolgere il cittadino nel caso di violazioni che riguardano questa categoria di dati?

Al Garante per la protezione dei dati personali.

Questo vale sia per i trattamenti effettuati da soggetti pubblici sia per quelli effettuati da soggetti privati.

Cosa possono o non possono fare le finanziarie?

Ai fini della stipulazione o del rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi nonché nell'ambito della stipulazione di ogni altro tipo di contratto, anche esclusivamente tra privati, quando, al momento della stipulazione del contratto o successivamente, le informazioni sono suscettibili di influenzarne condizioni e termini, non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta.

Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

Le informazioni non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente e, qualora siano comunque nella disponibilità dell'operatore o dell'intermediario, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali.

In tutte le fasi di accesso a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, ivi compresi le trattative precontrattuali e la stipulazione o il rinnovo di contratti, le banche, gli istituti di credito, le imprese di assicurazione e gli intermediari finanziari e assicurativi forniscono alla controparte adeguate informazioni circa il diritto all'oblio, di cui è fatta espressa menzione nei moduli o formulari predisposti e utilizzati ai fini della stipulazione o del rinnovo dei predetti contratti.

Non possono essere altresì applicati al contraente limiti, costi e oneri aggiuntivi né trattamenti diversi rispetto a quelli previsti per la generalità dei contraenti a legislazione vigente.

Qualora le informazioni siano state fornite precedentemente, non possono essere utilizzate ai fini della valutazione del rischio dell'operazione o della solvibilità del contraente, decorso il termine stabilito

A tal fine, il contraente invia tempestivamente alla banca, all'istituto di credito, all'impresa di assicurazione o all'intermediario finanziario o assicurativo, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, la certificazione rilasciata secondo le disposizioni del decreto previsto dall'articolo 5, comma 1 della legge.

Entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione, gli operatori in possesso delle informazioni procedono alla loro cancellazione.

Nei contratti concernenti operazioni e servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi nonché negli altri contratti, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'art. 2 della legge determina la nullità delle singole clausole contrattuali difformi rispetto ai principi di cui al comma 1 e di quelle a esse connesse e non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto.

La nullità opera soltanto a vantaggio della persona fisica contraente ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Il medico può effettuare visite di controllo per la stipulazione dei contratti assicurativi o finanziari?

No.

È fatto divieto alle banche, agli istituti di credito, alle imprese di assicurazione e agli intermediari finanziari e assicurativi di richiedere l'effettuazione di visite mediche di controllo e di accertamenti sanitari, per la stipulazione dei contratti.

Il datore di lavoro e/o il medico del lavoro possono accedere a queste informazioni in sede di assunzione o durante il rapporto di lavoro?

No.

In base alle disposizioni sull'oblio oncologico il datore di lavoro, nella fase preassuntiva, qualora sia previsto l'accertamento di requisiti psico-fisici o concernenti lo stato di salute dei candidati, non può richiedere dati concernenti patologie oncologiche da cui gli interessati siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data di richiesta.

Tale periodo è ridotto della metà, ovvero cinque anni, ove la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età dell'interessato (art. 4 comma 1 della l. 7 dicembre 2023, n. 193).

Il Garante per la Protezione dei dati personali ha chiarito che in ogni caso, sia nella fase preassuntiva che nella fase successiva all'instaurazione del rapporto di lavoro, resta salvo il rispetto delle norme nazionali più specifiche (art. 88 e cons. 155 del Regolamento) e, in particolare, delle disposizioni che vietano al datore di lavoro di acquisire, anche a mezzo di terzi, e trattare informazioni su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore (cfr. [art. 113 del Codice per il trattamento dei dati personali](#), che richiama l'art. 8 della [l. 20 maggio 1970, n. 300](#) e l'art. 10 del [d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276](#)).

Ciò comporta, quindi, che in tale contesto il datore di lavoro di regola non può conoscere le specifiche patologie sofferte dall'interessato sia in precedenza che in costanza di rapporto di lavoro.

Chiarisce l'autorità Garante per il trattamento dei dati, il medico competente è, per legge, l'unico legittimato a trattare in piena autonomia e competenza tecnica i dati personali di natura sanitaria indispensabili per tutelare la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro, non potendo informazioni relative alla diagnosi o all'anamnesi del lavoratore essere in alcun modo trattate dal datore di lavoro ([d.lgs.9 aprile 2008 n. 81, spec. art. 41; documento di indirizzo del 13 maggio 2021 "Protezione dei dati - Il ruolo del medico competente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, anche con riferimento al contesto emergenziale", doc. web n. 9585367](#)).

Cosa succede se il cittadino vuole adottare un bambino?

La legge n. 193 del 7 dicembre 2023 ha stabilito che le indagini effettuate dal Tribunale per i minorenni per selezionare, tra le coppie che hanno presentato domanda di adozione, quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore, non possono riportare informazioni relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi più di dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della patologia, in assenza di recidive o ricadute, o più di cinque anni se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. La regola vale anche in caso di adozione di minori stranieri.

modello di istanza per il rilascio del certificato di oblio oncologico

ISTANZA DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI OBLIO ONCOLOGICO

(legge 7 dicembre 2023, n. 193)

Il/la sottoscritta

Cognome	
Nome	
Nata a	
In data	
Codice fiscale	
Residente in	
Via	
Telefono	
Mail	

Chiede il rilascio del certificato di "oblio oncologico" ai sensi della legge 7 dicembre 2023, n. 193.

Allego, a tal fine, i seguenti certificati:

1. Oggetto data di rilascio Struttura o medico che ha rilasciato la documentazione
2. Oggetto data di rilascio Struttura o medico che ha rilasciato la documentazione
3. Oggetto data di rilascio Struttura o medico che ha rilasciato la documentazione

.....

Data

Firma

informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento (ue) 2016/679

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (di seguito "GDPR") relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si forniscono di seguito le informazioni relative ai dati personali trattati per il rilascio del Certificato di Oblio oncologico e i diritti riconosciuti al richiedente tale certificato in qualità di interessato al trattamento.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento dei dati personali è **NOME DEL MEDICO O DELLA STRUTTURA**, con sede in ..., via ..., CAP ... , Città.... Tel..... email....., **rappresentante legale (eventuale)**.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati sono:.....dpo@.....it (**STRUTTURE**)

CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati personali identificativi richiesti nel modulo "Istanza di rilascio del certificato di oblio oncologico" è facoltativo. Tuttavia, il mancato conferimento di alcuno di tali dati può impedire al Titolare la gestione delle attività necessarie per il rilascio della certificazione.

L'istante può, inoltre, fornire documentazione medica a supporto e corredo della sua richiesta.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA

I dati e documenti raccolti vengono trattati dal Titolare per le attività connesse alla gestione della richiesta del certificato che attesta l'avvenuto oblio oncologico. Il rilascio di tale certificato rientra tra i compiti e le funzioni del Titolare, ai sensi della legge 7 dicembre 2023, n. 193, recante "*Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono affette da malattie oncologiche*" e della relativa disciplina di attuazione prevista da tale normativa (art. 5, co. 1, l. 193/2023 e DECRETO Ministero della Salute 5 luglio 2024).

Pertanto, i dati personali sono trattati dal Titolare in quanto necessari all'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri di cui è investito (art. 6, §1 lett. e) GDPR) e a motivi di interesse pubblico rilevante (art. 9, §2, lett. g) del GDPR e art. 2-sexies, co.2, lett. t) d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

L'istanza presentata dall'interessato e i relativi allegati sono conservati dal Titolare per dieci anni e cancellati trascorso tale periodo.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il Titolare attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti, secondo quanto indicato dall'art. 5 GDPR.

Il Titolare impiega adeguate misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo.

I dati personali sono trattati dal Titolare e dai soggetti da questo designati quali Responsabili o persone autorizzate al trattamento che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile e a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, volti alla tutela effettiva dei dati personali.

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI

I dati oggetto di trattamento non sono diffusi né comunicati a terzi, fatta eccezione per i soggetti cui debba essere effettuata una comunicazione dei dati in adempimento di un obbligo previsto dalla normativa vigente ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità giudiziaria.

In nessun caso i dati sono trasferiti verso Paesi che non appartengono all'Unione Europea.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato può esercitare il diritto di accesso di cui all'art. 15 del GDPR relativamente ai dati personali e alle seguenti informazioni:

- le finalità del trattamento;
- le categorie di dati personali in questione e la loro origine, qualora siano stati raccolti presso soggetti terzi;
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
- il periodo di conservazione dei dati personali previsto;
- la rettifica o la cancellazione dei dati personali, quando consentito dalla legge, o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
- il diritto di ottenere una copia dei propri dati personali.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti, la rettifica dei propri dati personali qualora questi siano inesatti, la loro cancellazione, la loro limitazione, o di opporsi al loro trattamento quando questo sia effettuato in difformità dalle previsioni di legge, ai sensi degli articoli da 18 a 22 del GDPR laddove applicabili. I diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR possono essere esercitati alternativamente tramite:posta ordinaria o raccomandata a/r all'indirizzo Piazza Venezia 11 00187 – Roma posta elettronica agli indirizzi protocollo@gdpd.it PEC protocollo@pec.gdpd.it

certificato oblio oncologico

Da redigere su carta intestata del medico

CERTIFICATO DI OBLIO ONCOLOGICO

CERTIFICATO

Cognome	
Nome	
Nata a	
In data	
Codice fiscale	
Residente in	
Via	

ha maturato i requisiti previsti dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 per il riconoscimento del diritto all'oblio oncologico.

Data

Firma e timbro